

Allegato 1
Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Lundbeck

Specialità medicinale: SYCREST

	Ammontare sfondamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 21.635,95	€ 10.817,98
Basilicata	€ 3.711,32	€ 1.855,66
Calabria	€ 37.313,95	€ 18.656,98
Campania	€ 103.225,83	€ 51.612,92
Emilia Romagna	€ 5.106,13	€ 2.553,07
Friuli V. Giulia	€ 8.467,92	€ 4.233,96
Lazio	€ 76.858,16	€ 38.429,08
Liguria	€ 29.606,00	€ 14.803,00
Lombardia	€ 99.199,10	€ 49.599,55
Marche	€ 13.899,46	€ 6.949,73
Molise	€ 6.239,31	€ 3.119,66
Piemonte	€ 37.348,08	€ 18.674,04
Pr. Aut. Bolzano	€ 6.615,88	€ 3.307,94
Pr. Aut. Trento	€ 6.061,28	€ 3.030,64
Puglia	€ 55.842,97	€ 27.921,49
Sardegna	€ 19.969,43	€ 9.984,72
Sicilia	€ 65.634,93	€ 32.817,47
Toscana	€ 58.285,74	€ 29.142,87
Umbria	€ 10.994,25	€ 5.497,13
Valle d'Aosta	€ 907,40	€ 453,70
Veneto	€ 32.522,06	€ 16.261,03
Italia	€ 699.445,15	€ 349.722,58

AIFA

Settore HTA ed Economia del Farmaco

16A09102

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2016.

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «TUF»), come da ultimo modificato dal decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 71 di recepimento della direttiva 2014/91/UE in materia di

funzioni di depositario, politiche retributive e sanzioni di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e dal decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n. 49) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese;

Visti in particolare i seguenti articoli del TUF: 6, comma 1; 8, commi 1; 34, comma 3; 35-bis, comma 2; 35-undecies; 36, comma 2; 37, comma 5; 40; 41, comma 2; 41-bis, comma 5; 46-bis; 46-ter; 46-quater; 47; 48; 49;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;

Visto il regolamento delegato (UE) del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;

Visto il regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo dell'art. 39 TUF, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani;

Visto l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), che prevede che la Banca d'Italia sottoponga a revisione il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio alla direttiva del Parlamento e del Consiglio 2014/91/UE del 23 luglio 2014 concernente le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni di taluni OICVM e le relative misure attuative;

Considerata l'esigenza di dare attuazione alla Parte II, Titolo III, Capo II-*quinquies* in materia di OICR di credito inserito nel TUF con decreto-legge del 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge dell'8 aprile 2016, n. 49) recante disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese;

Considerata l'esigenza di aggiornare e consolidare per ragioni di organicità e sistematicità la normativa della Banca d'Italia in materia di gestione collettiva del risparmio, contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 (Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio);

Sentita la Consob;


EMANA

l'unito provvedimento che modifica il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio pubblicato con provvedimento del 19 gennaio 2015.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2016

Il Governatore: Visco



Articolo 1 (Modifiche al Titolo I)

- 1) Nel Capitolo I, paragrafo 1, primo capoverso, numero 7), dopo la parola “(OICVM)” sono inserite le seguenti, “come successivamente modificata e integrata”.
- 2) Nel Capitolo I, paragrafo 1, primo capoverso, dopo la definizione numero 36 è aggiunta la seguente definizione, “36-bis) “Regolamento delegato (UE) n. 438/2016”: Regolamento del 17 dicembre 2015, n. 438/2016, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari”.
- 3) Nel Capitolo I, paragrafo 1, primo capoverso, le seguenti parole della nota 3 sono soppresse, “Ove tale ultima funzione per gli OICVM sia svolta dal depositario, tali delibere devono essere messe a disposizione della struttura di quest’ultima che cura il calcolo del valore della quota”.
- 4) Nel Capitolo I, paragrafo 1, terzo capoverso, dopo le parole “Regolamento delegato (UE) 231/2013” sono inserite le seguenti, “e nel Regolamento delegato (UE) 2016/438”.

Articolo 2 (Modifiche al Titolo II)

- 1) Nel Capitolo I, Sezione VI, paragrafo 1, terzo capoverso, la lettera j) è soppressa.
- 2) Nel Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 1, al terzo alinea del secondo capoverso sono soppresse le parole “e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. j) della Sezione VI, par. 1”.
- 3) Nel Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 1, sesto capoverso, dopo le parole “(“Modifiche dell’operatività”” sono aggiunte le seguenti, “,par. 1, 1° capoverso”.
- 4) Nel Capitolo II, Sezione I, paragrafo 1, nella nota numero 1, dopo le parole “transazioni rilevanti.” sono aggiunte le seguenti, “Le partecipazioni possono essere dirette o indirette”.
- 5) Nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, alla fine del secondo capoverso è aggiunta la seguente nota numero 2, “In alternativa, le SGR possono dedurre le partecipazioni in banche e società finanziarie anche se consolidate nei fondi propri del gruppo di appartenenza. Tale scelta, di natura definitiva, è comunicata alla Banca d’Italia”.
- 6) Nel Capitolo V, Sezione V, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo capoverso, “Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea”.

Articolo 3 (Modifiche al Titolo III)

- 1) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 7.1, la lettera i) del terzo capoverso è



soppressa.

- 2) Nel Capitolo I, Sezione III, paragrafo 1, secondo capoverso, le seguenti parole del terzo alinea sono soppresse, “e l’obbligo di allegare la documentazione prevista alla lett. i) della Sezione II, par. 7.1”.
- 3) Nel Capitolo III, paragrafo 3, secondo capoverso, la lettera d) è soppressa.

Articolo 4 (Modifiche al Titolo IV)

- 1) Nel Capitolo III, Sezione II, paragrafo 13, le parole “o i depositari ove curino il calcolo del valore delle parti” sono soppresse.

Articolo 5 (Modifiche al Titolo V)

- 1) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 2.6, il secondo capoverso è soppresso.
- 2) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.1.2, settimo capoverso, nel quarto alinea dopo le parole “complessivo netto.” sono aggiunte le seguenti, “La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell’art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”.
- 3) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente, “Il compenso è composto dalla provvigione di gestione e dal costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, sia nel caso sia svolto dall’SGR sia nel caso in cui sia esternalizzato a terzi”.
- 4) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, nel secondo capoverso dopo le parole “compenso della SGR” il testo tra parentesi è sostituito dal seguente, “provvigione di gestione e costo sostenuto per il calcolo del valore della quota”.
- 5) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, terzo capoverso, romanino I), dopo le parole “quota del fondo” sono aggiunte le seguenti, “al lordo della provvigione di incentivo stessa”.
- 6) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, terzo capoverso, romanino I), la nota 8 è sostituita dalla seguente, “Per maggiori dettagli cfr. Allegato V.1.2. Tale precisazione si applica a tutte le modalità di calcolo della provvigione di incentivo previste nel presente paragrafo.”.
- 7) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, quarto capoverso, lettera d), la locuzione “nel giorno di calcolo” è sostituita con la seguente, “dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance”;
- 8) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1, romanino III), lettera c), la locuzione “nel giorno di calcolo” è sostituita con la seguente, “dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance”;
- 9) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.6, la nota n. 24 è soppressa.
- 10) Nel Capitolo I, Sezione II, paragrafo 4.6, quinto capoverso le parole “o il depositario, ove esso nel caso di OICVM curi il calcolo del valore della quota,”



sono soppresse.

- 11) Nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1, il terzo alinea del secondo capoverso è soppresso.
 - 12) Nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, sesto capoverso, primo alinea, le parole “cartaceo ed” sono soppresse.
 - 13) Nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, settimo capoverso è soppressa la seguente locuzione, “(eventualmente anche quello di calcolo del valore delle quote di OICVM)” .
 - 14) Nel Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2, nota numero 4, la locuzione “tali incarichi” è sostituita dalla seguente, “tale incarico”.
 - 15) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 2, primo capoverso, lettera c), la parola “autonomia” è sostituita da “indipendenza”.
 - 16) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 2, la lettera d) del primo capoverso è soppressa.
 - 17) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, terzo capoverso, lettera a), dopo le parole “modifica del depositario” sono soppresse le seguenti, “l’attribuzione o la revoca al depositario dell’incarico di calcolare il valore delle pari di OICVM,”.
 - 18) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 3, quarto capoverso, dopo le parole “paragrafi 3.1” sono aggiunte le seguenti, “3.2”.
 - 19) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 4, terzo capoverso, nel terzo alinea le parole “cartaceo ed” sono soppresse;
 - 20) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 4, terzo capoverso, il quarto alinea è sostituito dal seguente, “nel caso di sostituzione del depositario, la delibera dell’organo con funzione di supervisione strategica concernente l’accertamento che il depositario è autorizzato a svolgere detto incarico ⁽⁷⁾ e che sono rispettati i requisiti di indipendenza previsti nel Titolo VIII”.
- (7) L’accertamento viene condotto dalla SGR acquisendo dal depositario l’attestazione di essere autorizzato a svolgere tale incarico.
- 21) Nel Capitolo II, Sezione III, paragrafo 4, terzo capoverso è aggiunto il seguente quinto alinea, “qualora le variazioni regolamentari richieste influiscano sulle caratteristiche del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, sono illustrati gli indirizzi strategici entro i quali devono essere inquadrare le richieste di variazione in questione, salvo si tratti di modifiche richieste da mutamenti normativi”.
 - 22) Nel Capitolo III, Sezione V, paragrafo 6.2.1, la nota 51 è sostituita dalla seguente, “La SGR calcola la leva finanziaria dei fondi secondo quanto previsto nell’art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”.
 - 23) Nel Capitolo III, Sezione VI, paragrafo 1, secondo capoverso, nella nota 54 dopo le parole “metodologia adottata” sono aggiunte le seguenti, “I FIA che investono in crediti applicano l’art. 8 del citato Regolamento delegato”.
 - 24) Nel Capitolo III, Sezione VI, paragrafo 1, il settimo capoverso è sostituito dal seguente, “Nel caso di FIA che investono in crediti, l’investimento in crediti verso una stessa controparte non può eccedere il 10 per cento dell’importo maggiore tra



il totale delle attività del fondo e il valore del patrimonio inclusivo degli impegni dei sottoscrittori a effettuare il versamento a richiesta⁽⁵⁸⁾”.

(58) I FIA neocostituiti possono derogare a tale limite per un periodo massimo di 6 mesi dall'inizio dell'operatività.

- 25) Nel Capitolo IV, Sezione I, paragrafo 1, primo capoverso, secondo alinea, le parole “per i gestori di FIA, dalla direttiva AIFMD e” sono soppresse.
- 26) Nel Capitolo IV, Sezione I, paragrafo 1, primo capoverso, tra il primo e il secondo alinea è inserito il seguente alinea: “dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;”
- 27) Nel Capitolo IV, Sezione I, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo capoverso, “Viene, inoltre, in rilievo il Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 che detta misure di esecuzione della direttiva UCITS V (cfr. art. 5)”.
- 28) Nel Capitolo IV, Sezione I, il paragrafo 2 è soppresso.
- 29) Nel Capitolo IV, Sezione II, il paragrafo 1.2 è soppresso.
- 30) Nel Capitolo IV, Sezione II, paragrafo 1.3, secondo capoverso, la nota numero 4 è soppressa.
- 31) Nel Capitolo IV, Sezione II, paragrafo 1.3, dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente, “Inoltre, la SGR può delegare l'incarico al depositario di un OICR a condizione che il depositario, oltre a offrire adeguate garanzie professionali per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione, abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di depositario dai compiti di valutazione dei beni del fondo e i potenziali conflitti di interessi siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori”.

Articolo 6 (Modifiche al Titolo VI)

- 1) Nel Capitolo I, paragrafo 1, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente, “Nel Capitolo V sono stabilite le condizioni e la procedura per l'investimento in crediti in Italia da parte di FIA UE”.
- 2) Nel Capitolo I, paragrafo 2, primo capoverso, primo alinea, dopo le parole “dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010” sono aggiunte le seguenti, “, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015,”.
- 3) Nel Capitolo I, paragrafo 2, primo capoverso, nel terzo alinea è aggiunto il seguente sub-alinea, “art. 8, comma 1, relativo agli obblighi di vigilanza informativa”.
- 4) Nel Capitolo I, paragrafo 2, primo capoverso, nel terzo alinea dopo il quinto sub-alinea è aggiunto il seguente, “art. 46-ter, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia”.
- 5) Nel Capitolo I, paragrafo 2, primo capoverso, dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente alinea, “- dal D.M.”.
- 6) Nel Capitolo I, paragrafo 3, primo capoverso, la parola “capitolo” è sostituita da “titolo” e dopo il quarto alinea è aggiunto il seguente, “divieto per un FIA UE di



- investire in crediti in Italia (termine : 60 giorni)”.
- 7) Nel Capitolo II, paragrafo 1.1. primo capoverso, il numero 2 è sostituito dal seguente, “il programma di attività, nel quale sono indicati, tra l’altro, i servizi e le attività che la SGR intende svolgere nel paese ospitante, nonché, in caso di SGR che gestiscono OICVM, i sistemi di gestione dei rischi, le procedure per il trattamento dei reclami e per l’adempimento alle richieste di informazioni da parte degli investitori e delle autorità competenti dei paesi ospitanti”.
 - 8) Nel Capitolo II, paragrafo 2.1, primo capoverso, numero 4) le parole “Qualora intenda gestire OICVM la” sono sostituite con la seguente, “La”.
 - 9) Nel Capitolo IV, paragrafo 1.1, quarto capoverso, nella nota numero 1 la locuzione “Servizio Costituzioni e gestioni delle crisi” è sostituita dalla seguente, “Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale”.
 - 10) Nel Capitolo IV, paragrafo 2.1, primo capoverso, nella nota numero 3 la locuzione “Servizio Costituzioni e gestioni delle crisi” è sostituito dalla seguente, “Servizio Regolamentazione ed analisi macroprudenziale”.
 - 11) Nel Capitolo IV, paragrafo 3.2, il secondo capoverso è sostituito dal seguente, “Fermo restando quanto previsto nell’art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/438, l’accordo regola e contiene una descrizione almeno dei seguenti aspetti:”.
 - 12) Nel Capitolo IV, paragrafo 3.2, secondo capoverso, la lettera n) è soppressa.
 - 13) È aggiunto il seguente Capitolo V (“OICR di credito: FIA UE in Italia”).

“CAPITOLO V OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA

1. Disposizioni generali

1.1 Premessa

Le presenti disposizioni, in attuazione del TUF, disciplinano l’erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia. Nel Paragrafo 2 sono definite le condizioni e le procedure per la prestazione del servizio. Nel Paragrafo 3 sono descritte le disposizioni applicabili e le comunicazioni successive.

Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente capitolo. Inoltre, ai crediti erogati in Italia da parte FIA UE si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

2. Condizioni per operare in Italia

2.1 Condizioni

I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:



- a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;
- b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;
- c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti (cfr. Titolo V, Capitolo 3, Sezione V, par. 5, e Sezione VI rispettivamente per i fondi *retail* e per quelli riservati). L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

2.2 Procedura

I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti in Italia inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva per ciascun FIA contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione, la sede legale e la direzione generale del gestore;
- la denominazione del FIA o del comparto che intende operare in Italia;
- le complete generalità e la veste legale della persona che sottoscrive la comunicazione;
- l'elenco dei documenti allegati.

La comunicazione è corredata dai documenti di seguito elencati:

- 1) attestazione dell'autorità di vigilanza che il gestore è autorizzato dall'autorità competente dello Stato UE d'origine e può gestire il fondo oggetto della comunicazione; in alternativa, copia del provvedimento di autorizzazione del gestore accompagnata dall'attestazione del legale rappresentante sull'attuale iscrizione nel registro, o albo, o elenco dei gestori;
- 2) attestazione dell'autorità di vigilanza o, in alternativa, un parere legale, circa la possibilità del fondo di erogare crediti;
- 3) copia del regolamento di gestione o dello statuto del FIA, nonché copia dello statuto del gestore o altri documenti equivalenti, muniti dell'attestazione di vigenza rilasciata dall'autorità competente del paese di origine del FIA e del gestore; in alternativa, l'attestazione dell'autorità competente può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante del FIA e del gestore che attesti la vigenza dei suddetti documenti;
- 4) una dichiarazione a cura del legale rappresentante del gestore che indichi le norme del paese di origine del FIA ritenute equivalenti a quelle italiane (copia di tali norme deve essere inclusa nella documentazione), nonché un parere legale concernente tale equivalenza;
- 5) in alternativa al punto 4, un attestato dell'autorità di vigilanza del paese di origine che garantisca che la stessa vigili sul rispetto da parte del gestore del FIA di quanto previsto nel regolamento o nello statuto in materia di contenimento e frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria;
- 6) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicata;
- 7) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA, con particolare riferimento alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote e azioni del



FIA nonché all'oggetto e alla politica di investimento. La nota precisa se il gestore ha o ha intenzione di concordare *side letters* con investitori nel FIA e, in tal caso, ne precisa il contenuto.

Tutti i documenti sopra indicati possono essere trasmessi in lingua italiana o inglese. Ove redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, essi dovranno essere corredati della traduzione in lingua italiana oppure in inglese munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante del gestore del FIA.

Qualora un FIA UE già abilitato ad investire in crediti in Italia effettui la comunicazione preventiva di avvio dell'operatività in Italia di un comparto, non trasmette le informazioni riguardanti il gestore del FIA UE che sono già state inviate alla Banca d'Italia in occasione dell'avvio dell'operatività del FIA UE in Italia.

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività. Ricevuta tale comunicazione, la Banca d'Italia ne verifica la completezza e, qualora essa risulti incompleta, chiede al soggetto interessato di provvedere alle necessarie integrazioni. Qualora abbia verificato la completezza dei documenti forniti o dopo che siano state fornite tutte le integrazioni necessarie, provvede a comunicarlo al soggetto interessato ("comunicazione di ricezione").

Entro 60 giorni dalla comunicazione di ricezione, la Banca d'Italia può vietare al fondo di investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia qualora non ricorrano le condizioni di cui al par. 2.1. In caso di mancato divieto da parte di Banca d'Italia, il gestore può avviare l'operatività del fondo in Italia.

3. Disposizioni applicabili e modifica delle informazioni comunicate

3.1 Vigilanza informativa

Il gestore invia il rendiconto del fondo alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla sua approvazione.

3.2 Modifica delle informazioni comunicate

Il gestore del FIA UE di credito comunica tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al precedente par. 2.2.

La Banca d'Italia comunica al FIA UE l'avvenuta ricezione della comunicazione corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni indicate nel presente Capitolo ("comunicazione di ricezione").

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ricezione, o comunque dalla conoscenza del venir meno delle citate condizioni, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio di divieto per il FIA UE all'investimento in crediti in Italia che si conclude entro 60 giorni."

Articolo 7 (Sostituzione del Titolo VIII)

- 1) Il Titolo VIII è sostituito dal seguente,

“TITOLO VIII

DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE



CAPITOLO I

AUTORIZZAZIONE DEL DEPOSITARIO DI OICR E DI FONDI PENSIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUF (artt. 47, 48 e 49) detta una disciplina unitaria del depositario di OICVM e di FIA, affidando a tale soggetto compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli OICR.

In particolare, il depositario provvede: all'adempimento degli obblighi di custodia degli strumenti finanziari affidati; alla verifica della proprietà e alla tenuta delle registrazioni degli altri beni; se non affidate a soggetti diversi, alla detenzione delle disponibilità liquide degli OICR, o, altrimenti, al monitoraggio dei flussi di liquidità dell'OICR; all'accertamento della legittimità della vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per il depositario di OICR diversi dagli OICVM si applica anche ai depositari dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore ⁽¹⁾.


Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR (Sezione II); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario (Sezione IV). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di depositario di fondi pensione.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia, a livello individuale;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie;
- alle SIM;
- alle succursali in Italia di imprese di investimento.

¹ In particolare, l'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252/05 prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione.



3. Fonti normative


La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 37, commi 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione del depositario nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo, ove non riservato a investitori professionali, da parte della Banca d'Italia;
 - 47, comma 1, ai sensi del quale per ciascun OICR il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'OICR secondo quanto previsto dal TUF;
 - 47, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare l'esercizio delle funzioni di depositario e di disciplinare, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico;
 - 48, comma 1, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'OICR, e adotta tutte le misure idonee a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte;
 - 48, comma 3 *bis*, ai sensi del quale il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore in regime di esternalizzazione;
- dall'art. 17 TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 252/05, che prevede che si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai depositari degli OICR diversi dagli OICVM di cui agli articoli 47, 48 e 49 TUF e relativa normativa di attuazione;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/438 del 17 dicembre 2015 che detta misure di esecuzione (Regolamento UCITS);
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione (Regolamento AIFMD);
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III) (termine: 120 giorni);*
- *divieto di estendere le funzioni di depositari a nuove categorie di OICR (termine: 60 giorni).*



SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI OICR

1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di depositario


Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica del soggetto che intende svolgere la funzione di depositario, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di depositario è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

Il depositario:

1. è una banca italiana;
2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana ⁽²⁾;
3. è una SIM;
4. è una succursale italiana di imprese di investimento. In tale caso, ferma restando la facoltà per il depositario di avvalersi di delegati, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di depositario sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
5. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
6. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere ⁽³⁾;
7. ha politiche e procedure aziendali, nonché un assetto organizzativo idonei a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositario. In particolare:
 - i. la funzione di depositario è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini quali-quantitativi;
 - ii. i potenziali conflitti di interesse sono opportunamente individuati, gestiti e monitorati;
 - iii. il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, inclusa l'attività di prime broker per i fondi da esso gestiti, a condizione che separi, sotto il profilo funzionale e gerarchico, le funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR;
 - iv. i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR, con la SICAV o la SICAF, con elevato grado di automazione e in via continuativa; in quest'ambito, rilevano tra l'altro: i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione

² Si considerano pertanto esternalizzate le attività operative e di controllo svolte dalla casa madre europea in favore della succursale e strumentali all'esercizio delle funzioni di depositario.

³ Nel caso di banche e SIM italiane che accedono all'attività di depositario, l'adeguatezza dell'esperienza è valutata in relazione alle altre attività svolte dalla banca o dalla SIM. Per le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie si fa riferimento all'operatività della casa madre.



- dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da provider esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi del depositario e quelli della SGR o della SICAV o SICAF, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto, modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR, la SICAV o la SICAF.
- v. per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR, della SICAV o SICAF, il depositario si avvale di strutture e procedure adeguate per la valutazione della valorizzazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità nonché dei beni immobili⁽⁴⁾;
 - vi. sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
 - vii. la continuità operativa del servizio di depositario è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
 - viii. gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'indipendenza della funzione di depositario, tenuto conto dell'obbligo del depositario di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (art. 48, comma 1, TUF).

2. Autorizzazione

2.1 Decisione dell'intermediario di svolgere le funzioni di depositario

Gli intermediari valutano attentamente la decisione di svolgere le funzioni di depositario, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a esso affidati.

La decisione di esercitare le funzioni è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica (“autovalutazione”) dell'adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di depositario e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento delle funzioni, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerle (cfr. par. 1)⁽⁵⁾. L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli delle funzioni di depositario⁽⁶⁾;
- un “piano di sviluppo”, su un orizzonte temporale triennale, delle funzioni di depositario, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni

⁴ Per i beni immobili il depositario verifica almeno la correttezza del processo di valutazione, anche ove il gestore faccia ricorso ad un esperto indipendente (cfr. Titolo V, Capitolo IV, par. 4 e Comunicazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob del 29 luglio 2010 in materia di processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento).

⁵ Per i depositari di FIA viene altresì in considerazione quanto previsto dall'art. 92, par. 1, del Regolamento AIFMD; per i depositari di OICVM viene in considerazione quanto previsto dall'art. 3, par. 1, del Regolamento UCITS.

⁶ Per lo svolgimento di tale attività, le succursali di banche o di imprese di investimento comunitarie sono tenute a nominare un referente locale per l'attività di Internal Audit.



economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori servizi forniti alla SGR, alla SICAV o alla SICAF (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento delle funzioni di depositario sulla situazione patrimoniale dell'intermediario.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'"autovalutazione" e al "piano di sviluppo" della stessa.

2.2 Domanda di autorizzazione

L'intermediario che intende svolgere le funzioni di depositario presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ⁽⁷⁾.

La domanda indica le categorie di OICR – OICVM e FIA aperti; FIA chiusi mobiliari; FIA immobiliari; FIA riservati che fanno ricorso alla leva finanziaria su base sostanziale – per i quali il soggetto intende svolgere le funzioni di depositario nonché ogni elemento utile per valutare l'idoneità del soggetto medesimo a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di depositario, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1);
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1).


La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, l'intermediario può assumere incarichi di depositario con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stato autorizzato.

2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR

L'intermediario che intende svolgere i compiti di depositario con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima

⁷ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie o di imprese di investimento, la domanda è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte dello stesso intermediario, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.



dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽⁸⁾.

Alla comunicazione sono allegati:


- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali si intende svolgere le funzioni di depositario;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operatività delle funzioni di depositario;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività (cfr. par. 2.1).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di depositario a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

2.4 *Elenco dei soggetti autorizzati*


La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di depositario indicando, per ciascun soggetto, le categorie di OICR per le quali sono stati autorizzati a svolgere tali funzioni.

⁸ Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie e di imprese di investimento, la comunicazione è presentata dalla direzione generale dell'intermediario. L'intermediario, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.



*SEZIONE III**FUNZIONI DI DEPOSITARIO DI FONDI PENSIONE*

Agli intermediari che intendono svolgere le funzioni di depositario di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II e IV, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi.



*SEZIONE IV**PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DEL DEPOSITARIO*

Il depositario deve assicurare costantemente che l'incarico di depositario sia svolto secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a esso affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l'incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, i depositari conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operatività - un'autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP).

Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell'anno in esecuzione dell'incarico di depositario;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositario;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di depositario, con l'indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di depositario.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di depositario. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'avvio.



CAPITOLO II

RELAZIONE TRA SGR, SICAV O SICAF E DEPOSITARIO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- artt. 47 e 48 TUF, relativi all'affidamento dell'incarico di depositario e ai compiti del medesimo;
- direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA;
- dal Regolamento AIFMD;
- dal Regolamento UCITS.

2. Rapporti con il depositario

La rilevanza dell'attività svolta dal depositario richiede al gestore un'attenta valutazione nella scelta dello stesso, anche in funzione della dimensione e complessità degli OICR per i quali conferisce l'incarico.


Il gestore, inoltre, definisce procedure di controllo per monitorare la costante adeguatezza del depositario rispetto ai compiti assegnatigli dall'ordinamento e dal contratto di affidamento dell'incarico.

Le procedure per la scelta del depositario di OICVM, le condizioni per assicurare l'indipendenza di quest'ultimo, nonché le modalità per evitare i conflitti di interessi tra gestore e depositario sono disciplinati al Capo 4 del Regolamento UCITS. Tale disciplina si applica anche al depositario di FIA.

La nomina del depositario per ciascun OICR risulta da contratto scritto ⁽¹⁾.

Il contenuto del contratto è disciplinato, per i FIA, dall'art. 83 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'art. 2 del Regolamento UCITS.

¹ I criteri per la scelta del depositario sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica.



CAPITOLO III OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. Premessa

Le presenti disposizioni contengono la disciplina di attuazione dell'art. 48 TUF relativo ai compiti del depositario di OICR, con particolare riferimento al monitoraggio dei flussi di cassa, all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario.

Tale disciplina tiene altresì conto delle disposizioni contenute nel Regolamento AIFMD, che prevede misure di esecuzione della direttiva AIFMD, direttamente applicabili ai depositari di FIA nonché delle disposizioni di cui al Regolamento UCITS, che prevede misure di esecuzione della direttiva UCITS, anch'esse direttamente applicabili ai depositari di OICVM.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 48 TUF, commi 2, 3 e 4, che definisce i compiti e le responsabilità del depositario e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le disposizioni di attuazione;
- dalle direttive UCITS e AIFMD rispettivamente per i depositari di OICVM e di FIA;
- dal Regolamento AIFMD, e in particolare dal Capo IV, Sezione 3, relativo alle funzioni del depositario, ai doveri di diligenza e agli obblighi di separazione in caso di delega di funzioni;
- dal Regolamento UCITS, e in particolare dal Capo 2, relativo ai medesimi profili di cui al punto precedente.



SEZIONE II
CONTI IN CONTANTIE
MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA


Il depositario dell'OICR detiene le disponibilità liquide dell'OICR ⁽¹⁾ o assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICR.

Ove la liquidità degli OICR non sia affidata al depositario, questi deve assicurare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all'atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un OICR siano stati ricevuti e la liquidità dell'OICR sia registrata in conti aperti: i) a nome dell'OICR; ii) a nome del gestore che opera per conto dell'OICR; iii) a nome del depositario ⁽²⁾ che opera per conto dell'OICR, presso banche centrali o banche italiane, comunitarie o estere sottoposte a un regime di vigilanza equivalente ⁽³⁾.

Il soggetto presso il quale sono detenute le disponibilità liquide deve istituire e conservare apposite evidenze della liquidità degli OICR. Tali evidenze devono essere relative a ciascun OICR (o ciascun comparto) e devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun OICR (o comparto).

Gli obblighi di monitoraggio della liquidità sono disciplinati dagli artt. 85 e 86 del Regolamento AIFMD per i depositari di FIA e dagli artt. 9 e 10 del Regolamento UCITS per i depositari di OICVM.

-
1. Le SIM e le succursali di imprese di investimento applicano quanto previsto in materia di deposito delle disponibilità liquide nel Regolamento della Banca del 29 ottobre 2007.
 2. Il depositario detiene la propria liquidità in conti distinti da quelli in cui è detenuta la liquidità degli OICR per cui opera.
 3. Si considerano sottoposte a un regime di vigilanza equivalente le banche aventi sede nei Paesi indicati nella Circolare 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Ambito di applicazione, Disposizioni introduttive, Sez. V, Allegato A.



SEZIONE III
OBBLIGHI DI CUSTODIA ⁽⁴⁾ E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA'

Il depositario tiene in custodia:

- gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati ⁽⁵⁾;
- gli strumenti finanziari per i quali è possibile la registrazione in appositi conti nei libri contabili del depositario stesso; a tal fine, il depositario registra gli strumenti nei propri libri contabili in conti separati aperti a nome di ciascun OICR, in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un OICR da quelle detenute per conto di altri soggetti e dalle attività di pertinenza del depositario stesso ⁽⁶⁾.

Le funzioni di custodia relativi a tali strumenti sono disciplinate con riguardo ai FIA dall'art. 89 del Regolamento AIFMD e, con riguardo agli OICVM, dall'art. 13 del Regolamento UCITS.

Per i beni diversi da quelli che possono essere detenuti in custodia secondo le precedenti disposizioni, il depositario verifica la proprietà da parte dell'OICR di tali attività, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dal gestore e, se disponibili, sulla base di evidenze e riscontri esterni, e conserva un registro aggiornato di tali beni. Le funzioni di verifica della proprietà da parte dei depositari su tali beni sono disciplinate, per i FIA, dall'art. 90 del Regolamento AIFMD e, per gli OICVM, dall'art. 14 del Regolamento UCITS⁽⁷⁾.


Inoltre, il depositario di OICVM fornisce al gestore, almeno ogni 6 mesi, un inventario degli strumenti finanziari di cui ha la custodia e degli altri beni per i quali ha verificato la proprietà.

⁴ Per attività di custodia si intendono le attività di custodia e amministrazione titoli.

⁵ Gli strumenti finanziari che non possono essere fisicamente consegnati rientrano comunque negli obblighi di custodia del depositario se rispettano le condizioni previste dall'art. 88, par. 1, del Regolamento AIFMD per i FIA e dall'art. 12, par. 1, del Regolamento UCITS per gli OICVM.

⁶ Si applica quanto previsto in materia di evidenza dei beni della clientela nel Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e successive modificazioni, Titolo V, Sezione II, par. 1.


⁷ Il depositario può richiedere la stipula di un accordo tra il gestore, il depositario e l'emittente o l'agente dell'emittente finalizzato a definire le informazioni pertinenti di cui il depositario necessita per assolvere i suoi obblighi, nonché tempi e modalità con cui fornire al depositario tali informazioni. È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del gestore di assicurare che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni dei FIA secondo quanto previsto dall'art. 92, par. 2 del Regolamento AIFMD o le attività e le operazioni dell'OICVM secondo quanto previsto dall'art. 3, par. 2, del Regolamento UCITS.



SEZIONE IV
ALTRI OBBLIGHI

Nello svolgimento degli obblighi di sorveglianza nonché delle funzioni relative alle sottoscrizioni e ai rimborsi, alla valutazione delle parti di OICR, all'esecuzione delle istruzioni del gestore, al regolamento delle operazioni e alla distribuzione dei redditi dell'OICR, i depositari di FIA si attengono a quanto previsto dall'art. 87 e dagli artt. 92-97 del Regolamento AIFMD, mentre i depositari di OICVM si attengono a quanto previsto dall'art. 11 e dagli artt. 3-8 del Regolamento UCITS⁽⁸⁾.

⁸ Con particolare riferimento alle funzioni relative alla valutazione delle quote e azioni di OICR, il depositario definisce le procedure di sorveglianza nei confronti del gestore, eventualmente differenziate per tipologia di OICR e sulla base della specifica suddivisione dei compiti tra gestore e depositario, tenendo in considerazione i compiti assegnati in regime di esternalizzazione, ove pertinente.



SEZIONE V
DELEGA DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA E DI VERIFICA DELLA PROPRIETA' DEI BENI
DELL'OICR

1. Requisiti per la delega

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR previste nella Sezione III ⁽⁹⁾(¹⁰).

Si applica, in quanto compatibile, oltre alle previsioni contenute nella presente Sezione, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali prevista per le banche e per le SIM, a seconda della natura del depositario.

La delega delle funzioni di custodia può essere conferita unicamente a:

- a) organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari e sottoposti a forme di vigilanza che assicurino la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori ⁽¹¹⁾;
- b) banche italiane o estere;
- c) SIM e imprese di investimento che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela;
- d) organismi, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere, abilitati a prestare servizi di custodia di strumenti finanziari, qualora assoggettati a forme di vigilanza prudenziale su base individuale o consolidata, analoghe a quelle cui sono sottoposti i soggetti di cui alle precedenti lett. b) e c), siano soggetti a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano nella loro effettiva disponibilità ⁽¹²⁾.

Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR, della SICAV o della SICAF interessata. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR, SICAV o SICAF sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati ⁽¹³⁾.

In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all'OICR, o al comparto per il quale è effettuata la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

La delega può essere rilasciata a condizione che:

- 9 Rientra nella delega il c.d. sub-deposito, ossia la delega delle funzioni di custodia senza trasferimento degli obblighi di registrazione adeguata degli strumenti finanziari.
- 10 Ai fini della presente Sezione, la prestazione di servizi di cui al d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detto d.lgs. o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata delega delle funzioni di custodia.
- 11 Non rientra nella delega l'attività di custodia svolta dagli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari limitatamente agli strumenti per i quali tali organismi accentrano l'attività di emissione (cc.dd. *issuer Central Securities Depositaries*).
- 12 Ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti citati, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che:
 - a) gli investitori dell'OICR interessato siano stati debitamente informati prima del loro investimento del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano nonché dei rischi che comporta; e
 - b) il gestore abbia fornito istruzioni al depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari.

13 Le previsioni di tale capoverso non si applicano al sub-deposito come definito nella nota 9.



- le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare le prescrizioni di legge e regolamentari applicabili;
- il depositario agisca con diligenza nella selezione e nella nomina del terzo a cui intenda delegare le citate funzioni, e continui secondo diligenza ad effettuare il riesame periodico e il costante monitoraggio del delegato e delle misure organizzative da questo adottate in relazione ai compiti delegati;
- il terzo abbia le competenze ed un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a esso delegati, avute anche presenti le caratteristiche delle attività degli OICR per i quali intende svolgere le funzioni di custodia;
- il terzo tenga separate le attività degli OICVM e dei FIA per i quali agisce il depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti rispettivamente a detti OICVM e FIA;
- al terzo si applica quanto previsto in materia di riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario (cfr. Sezione VI); in ogni caso, il terzo non può fare uso delle attività dell'OICR senza il previo consenso del gestore e senza previa notifica al depositario;
- il terzo ottemperi agli obblighi di custodia, di verifica della proprietà e di registrazione di cui alla Sezione III nonché ai doveri di diligenza professionale e di gestione dei conflitti di interesse previsti per il depositario.

Il delegato può a sua volta subdelegare i compiti di cui alla Sezione III, purché siano soddisfatti i requisiti e le condizioni per la delega previste nella presente Sezione.

Gli obblighi di diligenza nello svolgimento delle funzioni e di separazione delle attività custodite per i soggetti cui siano state delegate le funzioni di custodia sono disciplinati dagli artt. 98 e 99 del Regolamento AIFMD per le attività pertinenti a FIA e dagli artt. 15 e 16 per le attività pertinenti a OICVM.

Il depositario deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del terzo delegato (che sia situato nell'Unione europea o in un paese terzo al di fuori dell'Unione europea), le attività dell'OICVM non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del terzo delegato. Le misure necessarie che il depositario deve assumere sono disciplinate dall'art. 17 del Regolamento UCITS.

La medesima disciplina si applica anche ai depositari di FIA.


2. Nomina del prime broker

Le funzioni attribuite al depositario e le relative responsabilità non mutano anche nel caso di ricorso, nell'ambito della gestione di FIA, a soggetti specializzati (c.d. *prime broker*) per un complesso di servizi integrati (finanziamenti, prestito titoli, servizi di custodia, supporto informatico, calcolo del valore delle parti dell'OICR, monitoraggio del rischio assunto, *clearing* delle operazioni, ecc.)¹⁴.

Il depositario deve pertanto essere in grado di monitorare costantemente la consistenza del patrimonio del FIA e di verificare i vincoli gravanti sui beni del fondo stesso, in particolare nei casi in cui i beni di pertinenza del fondo siano

¹⁴ La nomina del *prime broker* e le condizioni di svolgimento dei servizi integrati devono risultare da contratto scritto. In particolare, ogni possibilità di trasferimento e di riutilizzo delle attività del FIA è esplicitata nel contratto ed è conforme a quanto previsto nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA. Il contratto prevede che il depositario sia informato del contratto stesso.

Nel selezionare e nel designare i *prime broker* con cui concludere il contratto, i gestori agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute.



concessi in garanzia al *prime broker* a fronte di operazioni di finanziamento, adempiendo agli obblighi previsti dall'art. 91 del Regolamento AIFMD.

Nel caso in cui il depositario intenda delegare le proprie funzioni di custodia al *prime broker* si applica quanto previsto nel par. 1.



SEZIONE VI
RIUSO DEI BENI DELL'OICR ⁽¹⁵⁾

I depositari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi attività custodite di pertinenza dei FIA, salvo consenso espresso in forma scritta dal gestore. Il consenso del gestore deve indicare le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Il depositario deve attenersi alle istruzioni impartite dal gestore. Le evidenze contabili devono inoltre essere tali da consentire l'individuazione in qualsiasi momento del tipo e dell'ammontare degli strumenti finanziari utilizzati.

Le attività di pertinenza degli OICVM non possono mai essere oggetto di riuso da parte dei depositari salvo che ricorrano le seguenti condizioni:

- i. il consenso espresso in forma scritta dal gestore;
- ii. il riuso sia effettuato per conto dell'OICVM;
- iii. il depositario esegua le istruzioni della SGR o della SICAV che agisce a nome dell'OICVM;
- iv. il riuso sia a vantaggio dell'OICVM e nell'interesse dei titolari delle quote;
- v. l'operazione sia garantita da *collateral* costituito da attività altamente liquide e di elevata qualità contrattualmente trasferite in proprietà all'OICVM. Il valore del *collateral* deve essere in ogni momento pari al valore di mercato delle attività riutilizzate maggiorato di un premio.

15 Per riuso si intende qualsiasi operazione sui beni dell'OICR, tra cui la cessione, la costituzione in pegno, la vendita, il prestito.



CAPITOLO IV RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO

SEZIONE I *DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE*

1. **Premessa**

Il TUF (art. 49) disciplina la responsabilità del depositario, prevedendone la responsabilità nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In caso di delega di funzioni, la perdita di strumenti finanziari da parte del soggetto delegato lascia impregiudicata la responsabilità del depositario. Al riguardo, il TUF fa salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e terzo delegato, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del delegato.

Le presenti disposizioni dettano la disciplina di attuazione della responsabilità del depositario, distinguendo, ove necessario, tra FIA e OICVM.

2. **Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'art. 49 TUF che disciplina la responsabilità del depositario e al comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la Consob, il potere di disciplinare gli eventuali accordi scritti tra il gestore, il depositario e il soggetto delegato volti a determinare l'assunzione, in via esclusiva, della responsabilità da parte del delegato;
- dalla direttiva AIFMD e dal Regolamento AIFMD;
- dalla direttiva UCITS e dal Regolamento UCITS.



*SEZIONE II**RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI PERDITA DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO CUSTODITO*

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di FIA sono disciplinate dagli artt. 100 e 101 del Regolamento AIFMD.

La fattispecie di perdita di uno strumento finanziario custodito e le condizioni per l'esonero di responsabilità del depositario di OICVM sono disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Regolamento UCITS



SEZIONE III
ESONERO DALLA RESPONSABILITA' DEL DEPOSITARIO IN CASO DI DELEGA DELLE FUNZIONI
DI CUSTODIA

L'eventuale delega di funzioni di cui al Capitolo III, Sezione V, non altera la responsabilità del depositario.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi, il depositario di FIA è esonerato da responsabilità se:

- a) sono soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia;
- b) è stato stipulato per iscritto un contratto tra il gestore, il depositario e il terzo delegato con cui si trasferisce espressamente a quest'ultimo la responsabilità del depositario in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti dal delegato;
- c) il contratto di cui alla lett. b) indica la ragione oggettiva per l'esonero dalla responsabilità del depositario in conformità all'art. 102 del Regolamento AIFMD.

Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti di delega di cui al Capitolo III, Sezione V, il depositario di FIA può essere esonerato da responsabilità in caso di perdita degli strumenti da parte del soggetto locale purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo;
- b) gli investitori del FIA sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l'investimento;
- c) il gestore abbia incaricato il depositario di delegare a un soggetto locale la custodia degli strumenti finanziari, nonché fornito indicazioni circa le modalità della delega;
- d) esiste un contratto scritto tra il gestore, il depositario e il soggetto locale che preveda espressamente il trasferimento della responsabilità in capo a quest'ultimo.


In caso di OICVM, la responsabilità del depositario non può essere esclusa o limitata ed eventuali contratti stipulati a tal fine sono nulli."

Articolo 8
(Modifiche al Titolo X)

- 1) Nel Capitolo II, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il sesto capoverso sono soppressi. Dopo il sesto capoverso, sono aggiunti i seguenti capoversi,

“Le SGR si adeguano entro il 28 febbraio 2017 alle disposizioni aventi ad oggetto:

- i. l'obbligo di indicare nel regolamento degli OICR il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione II, paragrafo 3.3.1.1.);



- ii. l'obbligo di indicare nel regolamento dei FIA immobiliari il metodo degli impegni per il calcolo della leva finanziaria (cfr. Titolo V, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 6.2.1); e
- iii. l'obbligo di adeguare le convenzioni in essere con il depositario al nuovo regime normativo (cfr. Titolo VIII). In deroga a quanto previsto in via generale dalla disciplina in materia di esternalizzazione, la comunicazione preventiva ex art. 50, comma 3, del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob non è dovuta. Le SGR comunicano, entro il 31 marzo 2017, l'avvenuto adeguamento delle convenzioni in essere con i soggetti che svolgono l'incarico di depositario degli OICR gestiti.

Le SGR si adeguano alle disposizioni in materia di modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo (Titolo V, Capitolo I, Sezione II, par. 3.3.1.1) non oltre il 1° gennaio 2018.

Le modifiche agli schemi dei prospetti contabili degli OICR di cui agli Allegati IV.6.1, IV.6.2, IV.6.3 e IV.6.3-bis, si applicano ai prospetti redatti dai gestori alla prima data di riferimento successiva al 30 giugno 2017.”

Articolo 9 **(Modifiche all'Allegato II.5.1)**


- 1) La Sezione II, paragrafo 1.1, secondo capoverso, lettera b2), dopo le parole “l'avviamento” è aggiunta la seguente nota “^(4bis) Al netto della fiscalità differita passiva.”.
- 2) La Sezione II, paragrafo 1.1, secondo capoverso, lettera b3), dopo la parola “immateriali” è aggiunta la seguente nota “^(5bis) Al netto della fiscalità differita passiva.”.
- 3) La Sezione II, paragrafo 10.1, primo capoverso, romanino i., dopo le parole “soggetti” sono inserite le seguenti, “salvo quanto previsto in materia di limiti all'assunzione di partecipazioni (Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 2).”.

Articolo 10 **(Modifiche all'Allegato IV.4.1)**

- 1) La parte A, primo capoverso, dopo il nono alinea è aggiunto il seguente, “per i gestori diversi dai sotto soglia, le informazioni e la documentazione relative alle politiche e alle prassi di remunerazione.”.
- 2) Nella parte D, il terzo capoverso è soppresso.

Articolo 11 **(Modifiche all'Allegato IV.6.1)**

- 1) La Parte A.3, la tabella contenente la “Relazione di gestione del fondo (sezione reddituale)” è sostituita dalla seguente,



	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
A1.3 Proventi su parti di OICR				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
A2.1 Titoli di debito				
A2.2 Titoli di capitale				
A2.3 Parti di OICR				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
A3.1 Titoli di debito				
A3.2 Titoli di capitale				
A3.3 Parti di OICR				
A4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2 dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3 proventi su parti di OICR				
B2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1 Titoli di debito				
B2.2 Titoli di capitale				
B2.3 Parti di OICR				
B3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1 Titoli di debito				
B3.2 Titoli di capitale				
B3.3 Parti di OICR				
B4. RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C. RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1. RISULTATI REALIZZATI				
C1.1 Su strumenti quotati				
C1.2 Su strumenti non quotati				
C2. RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1 Su strumenti quotati				
C2.2 Su strumenti non quotati				
	Relazione al		Relazione esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				



E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI E1. OPERAZIONI DI COPERTURA E1.1 Risultati realizzati E1.2 Risultati non realizzati E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA E2.1 Risultati realizzati E2.2 Risultati non realizzati E3. LIQUIDITA' E3.1 Risultati realizzati E3.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI G2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione di portafoglio				
H. ONERI DI GESTIONE H1. PROVVISORIE DI GESTIONE SGR (1) H2. COSTO DEL CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA H3. COMMISSIONI DEPOSITARIO H4. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO H5. ALTRI ONERI DI GESTIONE H6. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)				
I. ALTRI RICAVI ED ONERI I1. INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE I2. ALTRI RICAVI I3. ALTRI ONERI Risultato della gestione prima delle imposte				
L. IMPOSTE (1) L1. IMPOSTA SOSTITUTIVA A CARICO DELL'ESERCIZIO L2. RISPARMIO DI IMPOSTA L3. ALTRE IMPOSTE Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni devono essere riferite a ciascuna classe di quote

2) La Parte C, Sezione IV, il paragrafo IV.1 è sostituito dal seguente:

IV.1 Costi sostenuti nel periodo

	Importi complessivamente corrisposti	Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR
--	--------------------------------------	---



ONERI DI GESTIONE	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Spese legali e giudiziarie								
7) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
8) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
9) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 9)								
10) Provvigioni di incentivo								
11) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
12) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
13) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 13)	(*****) (*)							

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato di natura extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.

(*****) I fondi feeder indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

3) La Parte C, Sezione IV, il paragrafo IV.3 è sostituito dal seguente,

IV.3 Remunerazioni

In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di OICR comprende gli elementi seguenti:




- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione delle attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o al FIA, con indicazione del numero di beneficiari ⁽⁵⁾;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

(5) Tale obbligo informativo può essere omissivo per il personale diverso dal "personale più rilevante" (come individuato ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3), qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.

Articolo 12 (Modifiche all'Allegato IV.6.2)

- 1) La parte B2, la tabella contenente la "Relazione di gestione del fondo (sezione reddituale)" è sostituita dalla seguente,

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				



C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore della quota				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Altri oneri di gestione				
L. ALTRI RICAVI ED ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi				
L3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				



M. IMPOSTE (1)				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				

(1) Nel caso di suddivisione in classi di quote, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di quote.

2) La Parte C, Sezione VII, il paragrafo VII.1 è sostituito dal seguente,

VII.1 Costi sostenuti nel periodo ⁽²⁾

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR			
	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul valore complessivo netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui il fondo investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione del fondo								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte del fondo								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore della quota ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sul fondo (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Provvigioni di incentivo								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo								
15) Oneri fiscali di pertinenza del fondo								



TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(***** *)								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(²) I FIA chiusi destinati esclusivamente ad investitori professionali possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di costo ricomprese nella tavola medesima.

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dalla SGR, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui il fondo investe una quota cospicua del proprio in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (******) I fondi feeder indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

3) La Parte C, Sezione VII, il paragrafo VII.3 è sostituito dal seguente,

VII.3 Remunerazioni


In tale Sezione, la relazione di gestione dei gestori di FIA comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell'attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

Articolo 13 (Modifiche all'Allegato IV.6.3)


1) La Parte C3, il "Bilancio della Sicav (Conto economico)" è sostituito dal seguente,

	Conto economico al.....	Conto economico esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1 Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2 Dividendi e altri proventi su titoli di capitale		
A1.3 Proventi su parti di OICR		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A2.1 Titoli di debito		
A2.2 Titoli di capitale		
A2.3 Parti di OICR		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		
A3.1 Titoli di debito		
A3.2 Titoli di capitale		



A3.3	Parti di OICR				
A4.	RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
	Risultato gestione strumenti finanziari quotati				
B.	STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
B1.	PROVENTI DA INVESTIMENTI				
B1.1	interessi e altri proventi su titoli di debito				
B1.2	dividendi e altri proventi su titoli di capitale				
B1.3	proventi su parti di OICR				
B2.	UTILE/PERDITA DA REALIZZI				
B2.1	Titoli di debito				
B2.2	Titoli di capitale				
B2.3	Parti di OICR				
B3.	PLUSVALENZE/MINUSVALENZE				
B3.1	Titoli di debito				
B3.2	Titoli di capitale				
B3.3	Parti di OICR				
B4.	RISULTATO DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA DI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
	Risultato gestione strumenti finanziari non quotati				
C.	RISULTATO DELLE OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NON DI COPERTURA				
C1.	RISULTATI REALIZZATI				
C1.1	Su strumenti quotati				
C1.2	Su strumenti non quotati				
C2.	RISULTATI NON REALIZZATI				
C2.1	Su strumenti quotati				
C2.2	Su strumenti non quotati				

	Conto economico al		Conto economico esercizio precedente	
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI				
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
E1.1 Risultati realizzati				
E1.2 Risultati non realizzati				
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
E2.1 Risultati realizzati				
E2.2 Risultati non realizzati				
E3. LIQUIDITÀ				
E3.1 Risultati realizzati				
E3.2 Risultati non realizzati				
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio				
G. ONERI FINANZIARI				
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI				



Risultato netto della gestione di portafoglio			
H. COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE E RIMBORSO			
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. COMMISSIONI DEPOSITARIO			
I2. PROVVIGIONE DI GESTIONE SGR			
I3. COSTO PER IL CALCOLO DEL VALORE DELL'AZIONE			
I4. PROVVIGIONI PASSIVE A SOGGETTI COLLOCATORI			
I5. SPESE PUBBLICAZIONE PROSPETTI E INFORMATIVA AL PUBBLICO			
I6. SPESE PER CONSULENZA E PUBBLICITÀ			
I7. SPESE PER IL PERSONALE			
I6.1 salari e stipendi			
I6.2 oneri sociali			
I6.3 trattamento di fine rapporto			
I8. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI			
I9. COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI			
I10. CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI			
I11. INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTO DI IMMOBILI			
I12. ALTRI ONERI DI GESTIONE			
I13. COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)			
Risultato operativo			
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI			
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI			
N. ALTRI RICAVI ED ONERI			
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide			
N2. Altri ricavi			
N3. Altri oneri			
Risultato della gestione prima delle imposte			
O. IMPOSTE (1)			
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
O2. Risparmio di imposta			
O3. Altre imposte			
Utile/perdita dell'esercizio (1)			

(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azioni.



2) La Parte C, Sezione V, paragrafo V.I è sostituito dal seguente,

Sezione V – Oneri di gestione

V.I Costi sostenuti nel periodo

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAV			
	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul capitale (*)	% su valore dei beni negoziati	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore dell'azione (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAV investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositari								
5) Provvigioni passive a soggetti collocatori								
6) Spese di revisione della SICAV								
7) Spese legali e giudiziarie								
8) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
9) Altri oneri gravanti sulla SICAV (specificare)								
10) Commissioni di collocamento (cfr. Tit. V, Cap. 1, Sez. II, para. 3.3.1)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 10)								
11) Provvigioni di incentivo								
12) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (*****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
13) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAV								
14) Oneri fiscali di pertinenza della SICAV								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 14)	(*****) (*)							

(*) Calcolato come media del periodo.

(**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.

(***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAV investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.

(****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.

(*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di intermediazione corrisposti ai negoziatori.



(*****) Le Sicav feeder indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

3) La Parte C, Sezione V, paragrafo V.3 è sostituito dal seguente,

V.3 Remunerazioni

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAV comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la provvigione di incentivo corrisposta dall'OICVM o dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell'attività dell'OICVM o del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile all'OICVM o FIA, con indicazione del numero di beneficiari ^(Abis);
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

^(Abis) Tale obbligo informativo può essere omesso per il personale diverso dal "personale più rilevante" (come individuato ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3), qualora non sia possibile effettuare un'oggettiva ripartizione dei costi del personale attribuibile all'OICVM o al FIA.




Articolo 14
(Modifiche all'Allegato IV.6.3-bis)

- 1) La Parte D2., la tabella riportante il Bilancio della Sicaf (Conto economico) è sostituita dalla seguente:

	Relazione al.....		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				



F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITÀ				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica				
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti (da specificare)				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica				
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione (1)				
I2. Costo per il calcolo del valore dell'azione				
I3. Commissioni depositario				
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Spese per consulenza e pubblicità				
I7. Spese per il personale				
I6.1 Salari e stipendi				
I6.2 Oneri sociali				
I6.3 Trattamento di fine rapporto				
I8. Compensi ad amministratori e sindaci				
I9. Costi per servizi ed elaborazioni dati				
I10. Canoni di locazione immobili				
I11. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili				
I12. Altri oneri di gestione				
Risultato operativo				
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI				
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI				
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2. Altri ricavi				
N3. Altri oneri				
Risultato della gestione prima delle imposte				
O. IMPOSTE (1)				
O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio (1)				



(1) Nel caso di suddivisione in classi di azioni, le informazioni dovranno essere riferite a ciascuna classe di azione.

2) La Parte C, Sezione VII, paragrafo VII.1 è sostituito dal seguente:

Sezione VII – Oneri di gestione

VII.1 Costi sostenuti nel periodo ⁽³⁾

ONERI DI GESTIONE	Importi complessivamente corrisposti				Importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SICAF			
	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento	Importo (migliaia di euro)	% sul patrimonio netto (*)	% sul totale attività	% su valore del finanziamento
1) Provvigioni di gestione provvigioni di base								
2) Costo per il calcolo del valore della quota (**)								
3) Costi ricorrenti degli OICR in cui la SICAF investe (***)	(****)							
4) Compenso del depositario								
5) Spese di revisione della SICAF								
6) Oneri per la valutazione delle partecipazioni, dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari facenti parte della SICAF								
7) Compenso spettante agli esperti indipendenti								
8) Oneri di gestione degli immobili								
9) Spese legali e giudiziarie								
10) Spese di pubblicazione del valore delle azioni ed eventuale pubblicazione del prospetto informativo								
11) Altri oneri gravanti sulla SICAF (specificare)								
COSTI RICORRENTI TOTALI (SOMMA DA 1 A 11)								
12) Provvigioni di incentivo								
13) Oneri di negoziazione di strumenti finanziari (****) di cui: - su titoli azionari - su titoli di debito - su derivati - altri (da specificare)								
14) Oneri finanziari per i debiti assunti dalla SICAF								
15) Oneri fiscali di pertinenza della SICAF								
TOTALE SPESE (SOMMA DA 1 A 15)	(*****) (*)							

(3) I FIA riservati possono, in luogo della presente tavola, fornire indicazioni in merito alle singole voci di



costo ricomprese nella tavola medesima

- (*) Calcolato come media del periodo.
- (**) Tale costo va indicato sia nel caso in cui tale attività sia svolta dal gestore, sia nel caso in cui sia svolta da un terzo in regime di esternalizzazione.
- (***) Tale importo va indicato nell'ipotesi in cui la SICAF investe una quota cospicua del proprio attivo in OICR, in conformità alle Linee Guida del CESR/10-674, specificando che si tratta di un dato extracontabile.
- (****) Tale importo è calcolato in conformità alle indicazioni delle Linee Guida del CESR/10-674.
- (*****) Va indicato per quale parte delle negoziazioni non è possibile determinare gli oneri di negoziazione corrisposti ai negoziatori.
- (*****) I FIA feeder indicano che il totale delle spese è comprensivo dei costi ricorrenti di gestione dell'OICR master.

3) La Parte C, Sezione VII, paragrafo VII.3 è sostituito dal seguente,

VII.3 Remunerazioni

In tale Sezione, la relazione di gestione della SICAF comprende gli elementi seguenti:

- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, corrisposta nell'esercizio dal gestore al personale, il numero dei beneficiari nonché, se del caso, il *carried interest* corrisposto dal FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa nella componente fissa e variabile, del personale coinvolto nella gestione dell'attività del FIA;
- la remunerazione totale, suddivisa per le categorie di "personale più rilevante", come individuate ai sensi del Regolamento congiunto, allegato 2, par. 3;
- la proporzione della remunerazione totale del personale attribuibile al FIA, con indicazione del numero di beneficiari;
- informazioni relative: alle modalità di calcolo della remunerazione; agli esiti del riesame periodico svolto dall'organo con funzione di supervisione strategica in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento congiunto, nonché alle eventuali irregolarità riscontrate; alle eventuali modifiche sostanziali rispetto alla politica di remunerazione adottata.

Articolo 15 (Modifiche all'Allegato V.1.1)

1) La Parte A, è sostituita dalla seguente,

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata del/i fondo/i	OICVM/FIA aperto non riservato denominato/i ... [inserire denominazione] La durata del/i fondo/i è fissata al ... salvo proroga
Società di gestione del risparmio	Indicare la denominazione della società, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il gruppo di appartenenza, ove esistente, il numero di iscrizione all'albo e l'eventuale indirizzo Internet.



Depositario	<i>Indicare la denominazione, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diversa, il numero di iscrizione all'albo e le eventuali dipendenze presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche l'eventuale indirizzo Internet.</i>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<i>Indicare le fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (es.: quotidiano, sito Internet della SGR, ecc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota, specificando i giorni di valorizzazione.</i>
Eventuale soggetto garante	<i>Nel caso di fondi garantiti sono indicati la denominazione completa del soggetto garante, gli estremi della iscrizione all'albo o registro pubblico, l'indirizzo completo della sede legale e della direzione generale, se diverso, nonché l'eventuale indirizzo Internet.</i>

- 2) La Parte C, paragrafo II, numero 3, le parole “della banca” sono sostituite da “del depositario”.
- 3) La Parte C, paragrafo V, il numero 2 è sostituito dal seguente, “La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione”.
- 4) La Parte C, paragrafo V, il numero 3, è sostituito dal seguente, “Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione”.

Articolo 16

- 1) Dopo l'Allegato V.1.1 è inserito il seguente Allegato V.1.2,


“Allegato V.1.2

Modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo

Nel presente allegato, si forniscono indicazioni relative alle modalità di determinazione del rendimento del fondo ai fini del calcolo della provvigione di incentivo.

Il rendimento del fondo: i) è calcolato rispetto al giorno di riferimento della quota (T), al lordo della provvigione di incentivo; ii) è neutrale rispetto ai flussi di sottoscrizione e rimborso (rendimento c.d. *Time Weighted*); iii) sterilizza gli effetti legati alla liquidazione della provvigione di incentivo e dell'eventuale distribuzione dei proventi (rendimento c.d. *Total Return*). Il rendimento del fondo, al lordo della provvigione di incentivo, misurato attraverso la costruzione di un numero indice (c.d. Valore quota lorda), è determinato come segue:

$$\text{Valore quota lorda } (t) = \text{Valore quota lorda } (t-1) * \frac{\text{Patrimonio Lordo } (t) + \text{Totale provento distribuito } (t) + \text{Commissioni di incentivo liquidate}(t)}{\text{Patrimonio Lordo } (t-1) + \text{Valore quota netta } (t-1) * (\text{Numero quote } (t) - \text{Numero quote } (t-1))}$$



Dove, si intende per:

- *Patrimonio lordo (t)*: il valore complessivo netto del fondo, al lordo della provvigione di incentivo in corso di maturazione. Quest'ultima è pari al saldo delle poste patrimoniali maturate/potenziabili contabilizzate nelle passività dello stato patrimoniale del fondo;
- *Totale provento distribuito (t)*: l'importo derivante dallo stacco dei proventi del giorno (t), che riduce il patrimonio lordo del fondo alla data (t); esso non è un valore cumulato;
- *Commissioni di incentivo liquidate (t)*: l'importo delle eventuali commissioni di incentivo prelevate dalle disponibilità del fondo alla data (t);
- *Valore quota netta*: il rapporto tra il valore complessivo netto del fondo e il numero di quote;
- *Valore quota lorda*: Il Valore della quota lorda del giorno di avvio del fondo è pari Valore della quota netta.

Determinato il Valore della quota lorda, ai sensi di quanto previsto nel par. 3.3.1.1., punti I, II e III:

- la variazione del Valore della quota lorda è confrontata con il parametro di riferimento prescelto nel regolamento del fondo (indice o obiettivo di rendimento, con o senza clausola di *High watermark* relativa; valore massimo mai raggiunto dalla quota – *High watermark* assoluto).
- rispetto all'eventuale variazione percentuale positiva (extra-rendimento) è applicata la percentuale prevista per il calcolo della provvigione di incentivo e il risultato è moltiplicato per l'ammontare minore tra il valore complessivo netto del fondo del giorno (t-1) e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo di riferimento (t0 – t-1)."

16A09149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epiduo».

Estratto determina AAM/AIC n. 1976 del 5 dicembre 2016

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPIDUO nelle forme e confezioni: «0,3%/2,5% gel» 1 tubo in HDPE da 2 g; «0,3%/2,5% gel» 1 tubo in HDPE da 5 g; «0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 15 g con pompa a tenuta d'aria; «0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 30 g con pompa a tenuta d'aria; «0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 45 g con pompa a tenuta d'aria e «0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 60 g con pompa a tenuta d'aria, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Dell'Annunciata, 21 - CAP 20121, Italia, codice fiscale 01539990349.

Confezioni:

«0,3%/2,5% gel» 1 tubo in HDPE da 2 g - A.I.C. n. 038261121 (in base 10), 14HND1 (in base 32);

«0,3%/2,5% gel» 1 tubo in HDPE da 5 g - A.I.C. n. 038261133 (in base 10), 14HND1 (in base 32);

«0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 15 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261145 (in base 10), 14HND1 (in base 32);

«0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 30 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261158 (in base 10), 14HNF6 (in base 32);

«0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 45 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261160 (in base 10), 14HNF8 (in base 32);

«0,3%/2,5% gel» 1 contenitore multidoso in HDPE da 60 g con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 038261172 (in base 10), 14HNFN (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Dopo la prima apertura: tre mesi.

Produttori dei principi attivi: adapalene: Finorga S.a.s., Route de Givors - BP 9, F-38 670 Chasse-sur-Rhône, Francia; Jethpharma Sa, via Sottobiso 42 a/c, P.O. Box 234, 6828 Balerna, Svizzera (micronizzazione) e Helsinn Advanced Synthesis Sa, via Industria 24, 6710 Biasca, Svizzera; benzoil perossido: Farchemia S.r.l., via Bergamo, 121 - 24047 Treviglio (Bergamo), Italia e Akzo Nobel Chemicals S.a. de C.V., Av. Morelos 49, Col Tecamachalco, Los Reyes, La Paz. Edo de Mex. 56 500, Messico.

Produttore del prodotto finito: produzione: G Production Inc. (GPI), 19400 Route Transcanadienne, Baie d'Urfé, Québec, H9X 3S4, Canada; confezionamento: G Production Inc. (GPI), 19400 Route Transcanadienne, Baie d'Urfé, Québec, H9X 3S4, Canada; Pharma Distri Center NV, Eigenlostraat 5, Sint-Niklaas, B-9100, 9100, Belgio (solo confezionamento secondario); rilascio lotti: Laboratoires Galderma Z.I. Montdésir 74 540 Alby-sur-Chéran, Francia; controllo dei lotti: G Production Inc. (GPI), 19400 Route Transcanadienne, Baie d'Urfé, Québec, H9X 3S4, Canada.

